

Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale Omnibus).

Riforma fiscale, alle Camere lo schema di decreto "Omnibus" su redditi, successioni, IVA, accise,

controlli e semplificazioni

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato lo [schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive](#) in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione; identificato come [Atto del Governo n. 430](#), è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 **per l'acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.**

Lo schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, si inserisce nel percorso di attuazione della legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111, e interviene su numerosi decreti legislativi già adottati nell'ambito della riforma tributaria.

L'intervento ha natura prevalentemente correttiva e integrativa. Non si tratta, quindi, di un testo unico di riordino, ma di un decreto destinato a modificare, affinare o coordinare disposizioni già entrate nell'ordinamento in materia di redditi, fiscalità internazionale, IVA, successioni e donazioni, accise, Statuto dei diritti del contribuente, adempimento collaborativo, controlli fiscali e semplificazioni.

Lo schema è composto da **28 articoli**, organizzati in **10 Titoli**.

Offerta Benvenuto 2026

-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



Le prime disposizioni riguardano i **redditi di lavoro dipendente**. In particolare, l'**articolo 1** interviene sul **trattamento fiscale dei familiari a carico**, modificando l'articolo 12 del TUIR per superare alcune criticità applicative emerse in materia di **welfare aziendale** e agevolazioni riferite ai familiari. L'**articolo 2** corregge la disciplina dei **fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo**, intervenendo sul criterio di tassazione convenzionale, sulla rilevanza degli **optional** e sulla disciplina transitoria dei veicoli ordinati o concessi secondo le regole previgenti.

Il **Titolo II** contiene una misura in materia di **redditi di lavoro autonomo**. L'**articolo 3** disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di **crediti d'imposta agevolativi acquistati dai professionisti**. La disposizione chiarisce la rilevanza reddituale dei differenziali positivi, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva, salva l'ipotesi in cui il credito d'imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale.

Ampio il pacchetto dedicato ai **redditi d'impresa**. L'**articolo 4** reca modifiche di coordinamento in materia di **determinazione del reddito delle imprese agricole**. L'**articolo 5** interviene sul processo di **avvicinamento tra valori contabili e fiscali**, con modifiche alla disciplina dei titoli obbligazionari, delle operazioni con pagamento basato su azioni, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, dei contributi per studi e ricerche e della qualificazione delle società assimilate alle società di partecipazione non finanziaria. L'**articolo 6** introduce un **riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali**.

Gli **articoli 7, 8 e 9** intervengono sulla **disciplina del riporto delle perdite fiscali e dei conferimenti**. In particolare, viene prevista una norma di ***interpretazione autentica*** dell'articolo 84, comma 3, del TUIR, sono corrette alcune disposizioni in materia di operazioni straordinarie e viene rivista la disciplina dei **conferimenti di partecipazioni minusvalenti**, con specifico riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

Il **Titolo IV** riguarda la **fiscalità internazionale**. L'**articolo 10** disciplina il **riporto delle perdite estere definitive nell'ambito di operazioni di fusione**, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza dell'Unione europea. L'**articolo 11** interviene sul decreto legislativo n. 209 del 2023 in materia di **imposizione minima globale**, recependo nuovi regimi elaborati in ambito OCSE e introducendo disposizioni di coordinamento sui regimi semplificati, sugli incentivi fiscali qualificati e sull'imposta minima nazionale.

In materia di IVA, l'**articolo 12** modifica la **disciplina del diritto alla detrazione**, ampliando l'arco temporale entro il quale il soggetto passivo può registrare la fattura ricevuta ed esercitare la detrazione dell'imposta. La modifica interessa sia il D.P.R. n. 633 del 1972 sia il nuovo testo unico IVA di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026.

Il **Titolo VI** contiene **interventi in materia di accertamento e tributi indiretti**. Gli **articoli 13, 14 e 15** modificano la disciplina dell'**imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecaria e catastale** e dei relativi interessi. L'**articolo 16** interviene sull'**adempimento collaborativo**, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di rateizzare le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate e disciplinando la comunicazione di rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti. L'**articolo 17** modifica la disciplina delle **sanzioni per visto di conformità infedele**, individuando la **Direzione provinciale**

competente per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari.

Sempre nell'ambito dei controlli e della semplificazione, l'**articolo 18** introduce l'obbligo di **attribuire data certa al rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, con indicazione dei relativi dati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. L'**articolo 19** disciplina le **procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare**. L'**articolo 20 elimina**, per i contribuenti in regime forfetario, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento collegata all'utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica. L'**articolo 21** modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con riferimento agli atti di indirizzo interpretativo e applicativo cui devono attenersi le circolari dell'amministrazione finanziaria.

Il Titolo VII interviene sui redditi finanziari. L'**articolo 22** aumenta dall' 11 al 20 per cento l'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei. L'**articolo 23** introduce una disciplina specifica per l'affrancamento delle partecipazioni in società o enti localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, prevedendo una maggiore aliquota dell'imposta sostitutiva e l'esclusione della rateizzazione.

Il Titolo VIII riguarda gli enti del Terzo settore. L'**articolo 24** introduce una **disposizione speciale in materia di IRAP**, stabilendo che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, **la qualificazione fiscale dell'attività svolta ai fini IRAP si determina, per ciascun periodo d'imposta, sulla base delle disposizioni del TUIR.**

Gli articoli 25 e 26 riguardano l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli. In particolare, l'**articolo 25** estende l'utilizzo dei file delle fatture elettroniche anche alle attività di analisi del rischio e controllo a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza. L'**articolo 26** reca modifiche in materia di accise, con interventi sul gas naturale, sull'energia elettrica, sugli impianti da fonti rinnovabili e sui prodotti assoggettati a vigilanza dell'Amministrazione finanziaria.

Chiudono il provvedimento l'**articolo 27**, recante disposizioni finanziarie, e l'**articolo 28**, che prevede l'**entrata in vigore** del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'[Atto del Governo n. 430](#) prosegue, dunque, l'opera di attuazione e coordinamento della riforma fiscale. Lo schema di decreto legislativo non introduce una riforma organica autonoma, ma interviene in modo puntuale su molte delle discipline già modificate negli ultimi anni, con l'obiettivo di correggere disallineamenti, chiarire decorrenze, semplificare adempimenti e rendere più coerente il quadro normativo derivante dalla legge delega n. 111 del 2023.

Link documentali

[**Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430**](#)

[Testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.](#)

[**Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430**](#)

Relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.

Riforma fiscale, alle Camere il Testo unico su adempimenti e accertamento: 368 articoli per riordinare la disciplina tributaria

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto legislativo recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Atto del Governo n. 414), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 aprile 2026 e inviato alle Camere il 19 giugno scorso per l'acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

Il provvedimento rappresenta uno dei tasselli centrali dell'attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) e punta a raccogliere in un corpus organico e sistematico l'intera disciplina degli adempimenti tributari, delle dichiarazioni, dei controlli e delle attività di accertamento.

Riforma Fiscale – Schema di decreto legislativo cd. “Omnibus”. Tutte le novità “in arrivo” | Sintesi operativa, bozze del testo e delle relazioni

Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione

[Bozza del Testo](#), sintesi operativa e [bozze delle Relazioni](#)

Preleva subito le bozze del testo e delle Relazioni

[La Bozza dello schema di Decreto legislativo](#) recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

[Le Relazioni \(Illustrativa e Tecnica\)](#) della Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

Lo [schema di decreto legislativo](#) approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 si inserisce nella fase di assestamento della riforma fiscale attuata in base alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Il provvedimento, nella forma attualmente disponibile in [bozza](#), reca una serie di disposizioni integrative e correttive che intervengono su ambiti diversi ma strettamente collegati: imposte sui redditi, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

La [relazione illustrativa](#), anch'essa in bozza chiarisce, in più punti, che diverse modifiche hanno finalità di raccordo, chiarimento applicativo o continuità della disciplina fiscale rispetto a interventi già introdotti.

In attesa della trasmissione dello schema definitivo alle Commissioni parlamentari, la [bozza](#) consente già di individuare alcune direttrici principali: la correzione della disciplina dei familiari ai fini del *welfare* aziendale; la revisione del regime dei *fringe benefit* per auto aziendali, con penalizzazione dei veicoli più vetusti; l'avvicinamento tra valori contabili e fiscali; il riallineamento straordinario delle divergenze; il riordino del riporto delle perdite e dei conferimenti; il coordinamento della fiscalità agricola; la razionalizzazione di successioni, donazioni e trust; il nuovo raccordo IRAP per gli enti del Terzo settore; l'ampliamento dei termini IVA per detrazione e registrazione delle fatture; l'estensione dell'utilizzo dei file delle fatture elettroniche per attività di controllo; gli interventi in materia di accise e adempimento collaborativo.

Offerta Benvenuto 2026

**-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai**

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



Quadro generale del provvedimento

Lo [schema di decreto legislativo](#) reca disposizioni correttive e integrative nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale. Il preambolo richiama, tra le fonti di riferimento, la legge n. 111 del 2023, il TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, il testo unico successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, il Decreto IRAP di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, lo Statuto dei diritti del contribuente, i decreti legislativi della riforma fiscale già adottati e i testi unici tributari più recenti.

Il provvedimento interviene, quindi, su un sistema normativo già profondamente modificato dalla riforma fiscale, assumendo la funzione di raccordo e completamento. La tecnica legislativa è quella della novella puntuale: modifiche al TUIR, al D.P.R. IVA, al testo unico successioni e donazioni, al decreto legislativo n. 128 del 2015 sull'adempimento collaborativo, al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica e al Codice del Terzo settore.

Il provvedimento per la concentrazione di modifiche che incidono direttamente sull'operatività di imprese, professionisti, sostituti d'imposta, enti del Terzo settore e soggetti che adottano regimi di compliance fiscale avanzata.

Sintesi delle principali novità

Le misure possono essere ricondotte a otto aree di intervento.

La **prima riguarda** i redditi di lavoro dipendente, con la correzione della disciplina dei familiari fiscalmente rilevanti e la revisione della tassazione dei *fringe benefit* per le auto aziendali.

La **seconda** concerne il lavoro autonomo, con la disciplina dei differenziali positivi derivanti dalla **cessione o compensazione di crediti d'imposta agevolativi**.

La **terza** incide sui redditi d'impresa, con interventi in materia di **attività agricole**, avvicinamento dei valori contabili e fiscali, riallineamento straordinario, riporto delle perdite fiscali e conferimenti.

La **quarta** riguarda la **fiscalità internazionale**, con modifiche connesse alle perdite estere definitive e all'imposizione integrativa nell'ambito del Pillar Two.

La **quinta** attiene all'IVA, con **l'ampliamento dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione e per la registrazione delle fatture di acquisto**.

La **sesta** investe l'imposta sulle **successioni e donazioni**, anche con riferimento a trust, autoliquidazione, interessi e coordinamento con le imposte ipotecaria e catastale.

La **settima** interviene sull'**adempimento collaborativo** e sui controlli, estendendo le possibilità di comunicazione dei rischi fiscali pregressi e definendo le modalità di pagamento delle somme dovute.

L'**ottava** riguarda il **Terzo settore**, le accise e le funzioni di controllo, con il regime speciale IRAP per gli ETS, l'utilizzo dei file delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e modifiche in materia di accise.

Fringe benefit* auto aziendali: tassazione, veicoli più datati e *optional

L'**articolo 2** modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, riscrivendo la disciplina del valore dei *fringe benefit* relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La nuova disciplina conferma il meccanismo forfetario fondato sulle tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, ma riorganizza le percentuali di determinazione del valore fiscalmente rilevante. La regola generale assume il 50 per cento dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale; la percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

L'elemento innovativo più rilevante è l'incremento del 50 per cento dei valori determinati secondo le regole ordinarie **dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione**. La relazione illustrativa evidenzia che la nuova disciplina non fa più riferimento alla nuova immatricolazione come requisito da verificare al momento dell'assegnazione, **ma guarda all'anzianità del veicolo**. L'effetto è quello di scoraggiare il mantenimento in uso promiscuo di veicoli aziendali più datati, incentivando indirettamente il rinnovo del parco auto.

La disposizione interviene anche sugli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore: in tali casi il valore del *fringe benefit* è incrementato del 5 per cento. Sono fatte salve le somme eventualmente trattenute al dipendente, che riducono il valore imponibile.

Il comma 2 rimodula la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio 2025, confermando l'applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025. Il regime continua ad applicarsi fino al quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, dopodiché opera l'incremento del 50 per cento. La disciplina è estesa anche ai casi di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente.

La decorrenza delle nuove regole è fissata, in generale, al periodo d'imposta 2026, con specifiche previsioni per i veicoli concessi nel 2025 non ricompresi nel regime transitorio o nella clausola di salvaguardia.

Lavoro autonomo: crediti d'imposta agevolativi ceduti o compensati

L'**articolo 3** introduce una disciplina specifica per i proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta agevolativi da parte degli esercenti arti e professioni.

La disposizione inserisce nell'articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione

delle imposte, inclusi quelli relativi agli incentivi edilizi, costituiscono reddito. In caso di compensazione, il differenziale è determinato con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.

Tali differenziali positivi sono assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento, pari a quella prevista dall'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997. La norma esclude l'applicazione dell'imposta sostitutiva quando il credito d'imposta costituisce il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: in tale ipotesi, il credito concorre ordinariamente alla formazione del reddito.

La disciplina si applica ai crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto, ma è prevista la possibilità, per i professionisti in regime ordinario, di applicarla anche ai crediti acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche mediante dichiarazione integrativa. Non è però ammesso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

La misura chiarisce un'area di incertezza generata dalla circolazione dei crediti d'imposta agevolativi, ricondotta al reddito di lavoro autonomo in modo selettivo e con imposizione sostitutiva. Il tema operativo principale riguarda la distinzione tra credito acquistato come investimento e credito ricevuto quale corrispettivo professionale.

Redditi agricoli: coordinamento sistematico e chiarimenti applicativi

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dei redditi relativi alle attività agricole, con finalità dichiarata di

coordinamento sistematico e chiarimento applicativo.

La modifica dell'articolo 32 del TUIR tiene conto dell'evoluzione della disciplina delle attività agricole, che comprende, accanto alla coltivazione e all'allevamento, anche forme di produzione vegetale svolte in immobili censiti al catasto dei fabbricati. L'intervento sull'articolo 55 chiarisce che, ove siano superati i limiti dell'articolo 32, rientrano nel reddito d'impresa non solo le attività agricole tradizionalmente indicate, ma anche quelle introdotte successivamente alle lettere b-bis) e b-ter).

La [relazione illustrativa](#) sottolinea che il richiamo elimina dubbi interpretativi: quando i limiti di agrarietà sono superati, tutte le attività considerate concorrono alla formazione del reddito d'impresa, anche se non organizzate in forma d'impresa, in continuità con la ratio originaria della disposizione.

La modifica all'articolo 56-bis, comma 4, del TUIR conferma inoltre che la disciplina si applica all'impresa individuale, incluse impresa familiare e impresa coniugale, alle società semplici e di fatto assimilate, nonché alle società agricole che hanno esercitato l'opzione per la determinazione catastale del reddito d'impresa nei limiti dell'articolo 32.

La misura non sembra innovare in senso sostanziale, ma mira a stabilizzare l'interpretazione della disciplina agricola dopo le modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024. Il profilo di interesse è la certezza del confine tra reddito agrario e reddito d'impresa.

Avvicinamento tra valori contabili e fiscali

Gli **articoli 5 e 6** intervengono sul rapporto tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile, in attuazione del criterio della delega fiscale volto a ridurre le variazioni in aumento e in diminuzione rispetto alle risultanze del bilancio.

L'articolo 5 modifica il regime fiscale di valutazione dei titoli obbligazionari e degli strumenti assimilati. Per i titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante, la svalutazione rilevata a conto economico assume rilievo ai fini fiscali senza limiti, con maggiore avvicinamento tra valore contabile e valore fiscale. Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze diventano deducibili solo al realizzo, nei casi previsti dall'articolo 86 del TUIR. La logica è differenziata: rilevanza fiscale piena delle valutazioni per il circolante; sterilizzazione fino al realizzo per le immobilizzazioni.

La disposizione contiene anche interventi relativi ai piani di pagamento basati su azioni, prevedendo che i componenti negativi imputati a conto economico siano deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari.

L'articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali, applicabile in via una tantum alle fattispecie oggi disciplinate dal D.Lgs. n. 192 del 2024. L'obiettivo, secondo la relazione illustrativa, è evitare penalizzazioni per i soggetti che non hanno potuto avvalersi dei regimi di riallineamento nel precedente assetto normativo. Il riallineamento opera a saldo globale e produce effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al medesimo periodo e l'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine del saldo.

Le disposizioni si muovono nella direzione della

semplificazione e della riduzione delle divergenze contabili-fiscali, ma mantengono una distinzione significativa tra componenti valutative e componenti realizzate, specie per le immobilizzazioni finanziarie.

Riporto delle perdite fiscali

Il Capo III del Titolo III interviene sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 84, comma 3, del TUIR.

La disposizione mira a dirimere incertezze applicative in relazione alla disciplina antielusiva che limita il riporto delle perdite in presenza di trasferimenti di partecipazioni e modifiche dell'attività. La finalità, come emerge dalla relazione tecnica, è chiarire l'ambito di applicazione delle regole contenute nei commi da 3 a 3-ter dell'articolo 84 del TUIR.

In termini sistematici, il tema riguarda la continuità soggettiva ed economica della società che intende riportare perdite pregresse. La disciplina mira a evitare che perdite fiscali maturate in capo a un soggetto siano utilizzate in contesti in cui vi sia stata una discontinuità rilevante della compagine e dell'attività, secondo una logica di contrasto al commercio delle perdite.

Il carattere di interpretazione autentica impone particolare attenzione alla portata retroattiva della norma e alla sua compatibilità con l'affidamento dei contribuenti. Andrebbe verificato se la formulazione consenta di distinguere chiaramente le operazioni abusive da quelle di riorganizzazione effettiva.

Revisione della disciplina dei conferimenti

Lo schema interviene anche sulla disciplina dei conferimenti, con riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

La [relazione illustrativa](#) segnala, in particolare, l'esigenza di coordinare il trattamento dei conferimenti minusvalenti di partecipazioni di controllo con quello dei conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo o incrementa la percentuale di controllo di una società. L'obiettivo è allineare gli effetti fiscali delle diverse fattispecie e superare possibili disallineamenti interpretativi.

Il nuovo assetto chiarisce che, nei casi in cui il valore di realizzo attribuito dal conferente sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto, opera la disciplina ordinaria dell'articolo 175, comma 1, del TUIR, secondo cui il valore di realizzo corrisponde al maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente e quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario.

Le disposizioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e producono effetti anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024, laddove le dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove regole. La relazione illustrativa precisa che comportamenti difformi non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con dichiarazione integrativa né possono generare istanze di rimborso.

La disposizione è tecnicamente delicata perché incide su operazioni straordinarie e assetti partecipativi. Il profilo da monitorare riguarda il coordinamento tra decorrenza prospettica e salvaguardia dei comportamenti già tenuti.

Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e *Pillar Two*

Il Titolo IV contiene interventi di fiscalità internazionale. Da un lato, vengono disciplinate le perdite estere definitive; dall'altro, vengono introdotti correttivi alle regole sull'imposizione integrativa e al sistema *Pillar Two*.

Per le perdite estere definitive, la relazione tecnica richiama condizioni stringenti: la partecipata estera deve aver cessato la propria attività commerciale mediante cessione o eliminazione degli asset produttivi; la perdita non deve essere utilizzabile nello Stato estero né dalla partecipata, né da altre entità del gruppo, né da un terzo acquirente; deve trattarsi, in sostanza, di una perdita effettivamente definitiva e non recuperabile. La relazione tecnica evidenzia inoltre una metodologia di stima basata su imprese italiane con partecipazioni almeno pari al 50,01 per cento in società localizzate in Stati UE o SEE con effettivo scambio di informazioni.

Quanto al *Pillar Two*, lo schema recepisce semplificazioni e definizioni connesse agli sviluppi OCSE, tra cui incentivo fiscale qualificato, limite massimo basato sulla sostanza, regime coesistente qualificato e regime qualificato della controllante capogruppo. Le modifiche mirano ad adeguare l'imposta minima nazionale e le regole di imposizione integrativa ai più recenti documenti OCSE.

Il doppio intervento mostra la necessità di coordinare la fiscalità internazionale nazionale con l'evoluzione del diritto UE e degli standard OCSE. Le perdite estere definitive richiedono particolare presidio per evitare duplicazioni di utilizzo; il Pillar Two richiede invece coerenza tecnica con il quadro internazionale.

IVA: detrazione e registrazione delle fatture di acquisto

L'**articolo 12** interviene sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 e sulle corrispondenti disposizioni del testo unico IVA di cui al D.Lgs. n. 10 del 2026.

La modifica all'articolo 19 amplia il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione: il riferimento all'anno viene sostituito con il riferimento al secondo anno successivo. In parallelo, l'articolo 25 viene modificato per consentire la registrazione delle fatture di acquisto entro il secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Il medesimo adeguamento è replicato nel testo unico IVA destinato a divenire efficace dal 1° gennaio 2027, con modifica degli articoli 56 e 88. La scelta risponde a una finalità di coordinamento e continuità, evitando che la modifica introdotta sul D.P.R. n. 633 del 1972 resti disallineata rispetto al nuovo testo unico.

La misura appare orientata alla semplificazione e alla riduzione del contenzioso operativo sulla tempestività della detrazione. L'ampliamento dei termini dovrebbe agevolare i contribuenti nella gestione di fatture ricevute tardivamente o non registrate nell'anno di ricezione.

Successioni, donazioni, trust e imposte ipotecaria e catastale

Gli **articoli 13, 14 e 15** intervengono sul testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni e sul testo unico delle imposte ipotecaria e catastale.

La disciplina tocca, in particolare, l'imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trust e alla possibilità di acquisire l'imposta a titolo definitivo in una fase anticipata rispetto al successivo trasferimento dei beni o dei diritti. La relazione tecnica non ascrive effetti di gettito, in via prudenziale, alla possibilità di anticipare l'acquisizione dell'imposta, tenuto conto dell'incertezza sul verificarsi del successivo trasferimento e della variabilità del valore dei beni nel tempo.

L'articolo 14 modifica l'articolo 34 del testo unico successioni e donazioni in coerenza con il principio di autoliquidazione, stabilendo che gli interessi sulla maggiore imposta decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a versare l'imposta autoliquidata, e non più dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale effettuata dall'ufficio.

L'articolo 15 opera un coordinamento formale sulle imposte ipotecaria e catastale, aggiornando i riferimenti normativi a seguito dell'abrogazione di disposizioni del testo unico successioni.

Il settore successorio e dei trust è oggetto di razionalizzazione dopo il passaggio all'autoliquidazione. L'anticipazione del momento di rilevanza fiscale e la decorrenza degli interessi richiedono particolare attenzione, anche in termini di certezza dei rapporti e prevenzione del contenzioso.

Adempimento collaborativo e comunicazione dei rischi fiscali

L'**articolo 16** interviene sulla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015.

Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha già previsto la possibilità, per i contribuenti privi dei requisiti dimensionali per accedere al regime di adempimento collaborativo, di optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. A tale sistema sono collegati effetti premiali, tra cui la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per violazioni relative a rischi comunicati mediante interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o prima delle relative scadenze.

Lo schema riconosce ai contribuenti che hanno esercitato tale opzione la possibilità di comunicare anche rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione. Viene inoltre disciplinato il pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate, con possibilità di pagamento in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali. Il versamento integrale o della prima rata deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell'Agenzia. Il mancato pagamento di rate successive comporta decadenza dalla rateazione e iscrizione a ruolo delle somme residue, con applicazione della sanzione aumentata della metà.

La misura mira a incentivare la trasparenza fiscale e l'adesione ai modelli di gestione del rischio, anche per contribuenti non ammessi al regime di cooperative compliance. Il profilo da valutare riguarda l'equilibrio tra

emersione dei rischi pregressi e certezza del perimetro premiale.

Controlli formali, intermediari e stabile organizzazione

L'**articolo 17** modifica l'articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in materia di controllo formale e sanzioni connesse agli intermediari. La relazione illustrativa segnala che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari, e la correlata comunicazione degli esiti, devono essere effettuate dalla struttura dell'Agenzia delle entrate competente per il controllo formale delle dichiarazioni, e non più dalla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell'intermediario. L'intervento è replicato anche nel testo unico delle sanzioni tributarie.

L'articolo 18 interviene invece sull'articolo 152 del TUIR e sul d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di stabile organizzazione di soggetti non residenti. La finalità è coordinare le regole di determinazione del reddito della stabile organizzazione, fondate sugli utili e sulle perdite a essa riferibili, con gli obblighi documentali e dichiarativi rilevanti sul piano sanzionatorio.

Le disposizioni riguardano profili amministrativi e di controllo, ma incidono sulla distribuzione interna delle competenze e sulla certezza degli effetti procedurali. Il coordinamento con il testo unico sanzioni è essenziale per evitare duplicazioni o disallineamenti.

Terzo settore: regime speciale IRAP

L'articolo 24 introduce nel **Codice del Terzo settore** un nuovo articolo 82-*bis*, dedicato all'IRAP.

La norma stabilisce che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini dell'applicazione del decreto IRAP, la qualificazione fiscale dell'attività svolta si determina, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del TUIR. La relazione illustrativa spiega che il Codice del Terzo settore ha introdotto un nuovo criterio di qualificazione delle attività commerciali e non commerciali fondato sull'articolo 79 del Codice stesso. Tuttavia, ai fini IRAP, si ritiene opportuno mantenere un criterio di continuità con la qualificazione fiscale tradizionale.

In termini pratici, per gli enti non commerciali il valore della produzione netta resta determinato secondo il metodo retributivo; se l'ente svolge anche attività commerciali, occorre separare l'area istituzionale dalle attività commerciali, applicando a queste ultime le regole ordinarie. Per gli enti qualificati come commerciali, la base imponibile è invece determinata secondo le regole ordinarie del decreto IRAP.

La [relazione tecnica](#) chiarisce che, ai fini delle imposte sui redditi, gli ETS applicano le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore; ai fini IRAP, invece, continuano a distinguere le attività commerciali e non commerciali secondo la disciplina del TUIR.

La misura ha funzione di stabilizzazione applicativa. Evita che il nuovo criterio del Codice del Terzo settore produca effetti non coordinati in materia IRAP, ma introduce una doppia logica di qualificazione: una per le imposte sui redditi e una per l'IRAP.

Fatture elettroniche, controlli e Agenzia delle dogane e dei

monopoli

L'**articolo 25** modifica il D.Lgs. n. 127 del 2015, estendendo le finalità per le quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall'Agenzia delle entrate.

La [relazione illustrativa](#) ricorda che i file delle fatture elettroniche, memorizzati nei termini previsti dalla disciplina vigente, sono già utilizzabili per attività di analisi del rischio e controllo da parte di Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e altre amministrazioni. L'intervento consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di utilizzare tali file non solo per attività di vigilanza e controllo in materia di accise, ma anche per analisi dei rischi e controlli a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza.

Per esigenze di coordinamento, la medesima modifica viene recepita anche nel testo unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027.

La norma proposta rafforza l'utilizzo integrato dei dati della fatturazione elettronica per attività di controllo. Il profilo da presidiare riguarda il bilanciamento tra efficienza dell'analisi del rischio, tutela dei dati e delimitazione delle finalità istituzionali.

Offerta Benvenuto 2026

**-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai**

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

Primo via libera del Consiglio dei Ministri al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento che segna un passaggio di particolare rilievo nel percorso di attuazione della delega fiscale. Il provvedimento, approvato in esame preliminare il 22 aprile 2026, si propone di ricondurre a sistema uno dei comparti più estesi e stratificati dell'ordinamento tributario, mediante la ricognizione delle disposizioni vigenti, il loro coordinamento per settori omogenei e l'abrogazione espressa delle norme non più attuali o incompatibili.

Riforma fiscale. Il Cdm

approva (in via preliminare) il nuovo TUIR da 376 articoli

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 18 febbraio 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il provvedimento, che ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.

Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2025

Il n. 28/2025 è un numero di taglio operativo e documentale, che riunisce la guida e il testo coordinato del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (Terzo settore, crisi d'impresa, sport e IVA), oltre a due circolari "di servizio" su opzione IVA nella logistica e tracciabilità dei pagamenti per trasferte/missioni

e spese di rappresentanza. Nel decreto legislativo, meritano particolare evidenza: l'interpretazione autentica (con effetti retroattivi "cristallizzati") sulla disciplina IRES delle sopravvenienze attive, che aggiorna le ipotesi di riduzione dei debiti non imponibili nelle procedure attivabili per il debitore in stato di crisi o insolvenza (art. 8); e il pacchetto di interventi IVA su detrazione, pagamenti e trasporti internazionali: abrogazione dell'art. 19-bis.2, co. 3, DPR 633/1972 (art. 9), conferma per gli enti non commerciali della detrazione IVA sugli acquisti "promiscui" solo pro quota imputabile all'attività economica (art. 10), aggiornamento delle regole su conservazione e trasmissione dei dati degli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento (art. 11), ed estensione della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale e connessi (inclusi i doganali) resi a un novero più ampio di soggetti, anche tramite intermediari (art. 12).

In questo numero:

- Riforma fiscale – Terzo settore, crisi d'impresa, IVA e sport
- Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 186/2025 in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, IVA e sport
(Guida alla normativa)
- Il testo del Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante: «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto»
(Coordinato con le norme richiamate o modificate)
- Prassi – Agenzia delle Entrate
- Settore logistica. Le istruzioni per l'applicazione del regime opzionale dell'IVA "a carico"
- Chiarimenti sul regime transitorio opzionale: perimetro, adempimenti (fattura/registri/F24) e logica di versamento

dell'IVA "in nome e per conto" del prestatore, nelle more del reverse charge "a regime". Circolare AE n. 14/E del 18 dicembre 2025

- Spese per trasferte o missioni e spese di rappresentanza, dopo la Legge di bilancio 2025 e il decreto fiscale: disciplina e novità in tema di obbligo di tracciabilità dei pagamenti
 - Quadro unitario su non imponibilità/deducibilità e condizioni di tracciabilità (inclusi taxi/NCC e piattaforme), con focus sui rimborsi e sulla documentazione delle spese. Circolare AE n. 15/E del 22 dicembre 2025
-

D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d'impresa. Testo in Gazzetta

In Gazzetta il D.Lgs. n. 186/2025 che proroga al 2036 per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali

La proroga al 2036 evita l'assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d'imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull'applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c'è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d'imposta successivi.

Schema di D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d'impresa. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con il TUIR e l'IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.

l'aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.

l'allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;

interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all'esame delle commissioni parlamentari.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2025

In questo numero:

D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ("Correttivo-bis"): tutte le novità su adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni

– Pubblicato in G.U. n. 134 del 12/06/2025 ed entrato in vigore il 13/06/2025. Il "Correttivo-bis" interviene su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, processo tributario e sistema sanzionatorio.

– Qui le novità in sintesi.

– Novità sugli adempimenti tributari:

Forfettari e ATECO 2025: finché non saranno approvati i nuovi

coefficienti, restano in vigore quelli basati su ATECO 2007 per la determinazione del reddito;

Sanità e fattura elettronica: diventa permanente il divieto di e-fattura verso persone fisiche;

Ricariche dei veicoli elettrici: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con regole tecniche demandate all'Agenzia delle Entrate;

Certificazione Unica e precompilata: dal 2026 CU lavoro autonomo/provvigioni entro 30 aprile; la precompilata per titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio;

Spese sanitarie-STS: invio annuale dei dati a partire dall'anno d'imposta 2025, senza impatti sui tempi di predisposizione della precompilata;

Forfettari e reverse charge: versamento dell'IVA a debito entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (non più mensile).

– Concordato preventivo biennale (CPB):

Forfettari: il CPB è abrogato per chi è in regime forfettario dal 1° gennaio 2025;

Imposta sostitutiva opzionale (ISA): introdotta soglia 85.000 €; oltre tale eccedenza si applicano le aliquote ordinarie (43% IRPEF / 24% IRES) sulla parte eccedente;

Esclusioni/cessazioni: nuove cause per lavoratori autonomi ISA e per associazioni/società tra professionisti collegate, per evitare disallineamenti tra posizioni individuali e partecipazioni;

Conferimenti: norma interpretativa-per "conferimento" rilevano solo quelli di azienda/ramo (non denaro o partecipazioni);

Termini di adesione: slitta al 30 settembre (o ultimo giorno del 9° mese per esercizi non solari);

Maxi-deduzione lavoro (120%): esclusa dal reddito oggetto di concordato (si considera tra le variazioni);

Tetti per affidabilità alta (ISA 8-10): limiti massimi di aumento del reddito concordato 10% / 15% / 25% (con salvaguardia settoriale e riflessi IRAP);

Decadenza: omesso pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 36-bis → decadenza senza possibilità di ravvedimento oltre i termini;

– Giustizia/Contenzioso tributario:

Depositi digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico detenuto; in mancanza il giudice non ne tiene conto;

Lettura dispositivo: la dà il Presidente; possibile deposito entro 7 giorni;

Rimborsi in eccesso: spettano anche dopo la seconda sentenza (accoglimento in appello);

Ottemperanza: messa in mora anche via PEC;

Conciliazione fuori udienza: estesa anche ai ricorsi pendenti in Cassazione anteriori al 5/1/2024.

– Sistema sanzionatorio e dogane/accise:

Doganale: soglie rimodulate e distinzione tra dazi e altri diritti; cause di estinzione e non punibilità per favorire la compliance (prima dell'avvio degli accertamenti);

Autotutela parziale: continuità della definizione agevolata delle sanzioni anche per atti divenuti definitivi se l'istanza è presentata entro i termini di ricorso;

Ravvedimento/definizione sanzioni: ampliamenti e coordinamenti; sanzioni estese anche a violazioni su memorizzazione/trasmissione pagamenti elettronici e POS non collegato; previste sanzioni accessorie;

Custodia beni sequestrati: possibile assegnazione all'Amministrazione finanziaria dopo confisca definitiva;

Imposta di registro: introdotti minimi edittali (250 € per omessa registrazione; 150 € per ritardi < 30 giorni). -

Accertamento e altri interventi: Accertamento con adesione: coordinamento con il contraddittorio, scomputo perdite contestuale e limiti alle istanze multiple; Stop "sospensione Covid": dal 31/12/2025 non si applica più agli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate autonomamente impugnabili; Aiuti di

Stato “dichiarativi”: termini di recupero 8 anni (atti di recupero: da percezione/fruizione/violazione; avvisi: dall’anno di dichiarazione). Dati di pubblicazione Rivista: Finanza & Fisco – n. 19/2025

Nuovo contributo Tax Justice. Art. 7, comma 5-bis: giurisprudenza a confronto nel processo tributario

La riforma fiscale del 2022 (L. 130/2022) ha introdotto nell’art. 7 del d.lgs. 546/1992 il nuovo comma 5-bis, destinato a incidere profondamente sulla disciplina dell’onere della prova nel processo tributario.

In un Documento di ricerca del Dipartimento della giustizia tributaria (MEF) analizzate le più rilevanti sentenze delle Corti di merito e della Corte di Cassazione, evidenziando come la giurisprudenza si sia divisa tra due orientamenti:

una tesi innovativa, che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il peso probatorio quasi esclusivo, con l’obiettivo di rafforzare le garanzie del contribuente;

una tesi classica, che interpreta la norma come conferma dei principi già consolidati e della possibilità di ricorrere alle presunzioni.

Cdm. Via libera preliminare al decreto legislativo correttivo Omnibus della Riforma fiscale e al Nuovo Testo Unico sull'IVA

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare due importanti decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Approvato (in esame preliminare) il Testo unico sui tributi indiretti

Il Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2025 ha approvato in **esame preliminare il decreto legislativo** che introduce il nuovo **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti**.

Il provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l'abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l'attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Le disposizioni oggetto del nuovo Testo unico riguardano:

- imposta di registro;
- imposta ipotecaria e catastale;
- imposta sulle successioni e donazioni;
- imposta di bollo;
- imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
- imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
- imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all'imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall'IVA

Restiamo in attesa della trasmissione del testo presso la Commissioni parlamentari.

**Riforma Fiscale. TrasMESSO
alle Commissioni parlamentari
lo schema di D.Lgs. con le
disposizioni integrative e
correttive in materia di
adempimenti tributari,
concordato preventivo
biennale, contenzioso**

tributario e sanzioni tributarie

Trasmesso, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.

Del provvedimento si segnala l'abrogazione della disciplina del concordato preventivo biennale per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria doganale.

Imposte di registro, ipocatastali, bollo e relativo sistema sanzionatorio. Le novità post-riforma

Arriva la bussola sulle novità in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori. Con la circolare n. 2 del 14 marzo 2025, l'Agenzia delle entrate illustra le modifiche introdotte nell'ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, tra cui il meccanismo dell'autoliquidazione per gli atti

soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell'imposta di

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

Sul tema degli 85 gg. pare essersi abbattuta la “tempesta perfetta”: aspetti di riflessione di Alvisè Bullo e Elena De Campo

La nuova tassazione dei contributi in conto capitale dopo la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024) di Marco Orlandi

– Legislazione –

Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) – Credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione –

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

Comunicazione mensile delle ritenute/trattenute

Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente. Approvato il provvedimento per l'abbandono del modello 770

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25978/2025: «Disposizioni di attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta»

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2024

In questo numero:

– Speciale – “D.Lgs. Redditi”:

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

Reddito d'impresa: dalle modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie alla riduzione dei coefficienti delle società di comodo

Articolo per articolo, l'analisi normativa degli articoli da 15 a 20 del D.Lgs. n. 192/2024

– Con questo numero, si conclude l'analisi, articolo per articolo, del decreto legislativo “Redditi” n. 192/2024, che ha apportato una significativa revisione del regime fiscale

relativo ai redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), nell'ambito della Riforma Fiscale. In questo ultimo numero di approfondimento, vengono trattati i seguenti temi:

- regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie;
- nuovo istituto della scissione mediante scorporo;
- conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding;
- tassazione delle liquidazioni;
- disciplina della Tonnage tax;
- disciplina delle società di comodo.

– Prassi – Agenzia delle entrate:

Incentivi all'occupazione – Maggiorazione deduzione costi

Maxi deduzione per le nuove assunzioni (prorogata per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027). I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 20 gennaio 2025: «INCENTIVI FISCALI ALLE NUOVE ASSUNZIONI -Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale – Art. 4, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 – D.M. Mef 25/06/2024 – Art. 1, commi 399 e 400, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)»

– Legislazione –

Nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento –

Il Decreto che disciplina le modalità per richiedere la dilazione dei pagamenti in caso di temporanea difficoltà economica

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti»

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2024

In questo numero:

Speciale – “D.Lgs. Redditi” – Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

– La “mappa” di tutti gli articoli del D.P.R. n. 917/86, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024

– Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 nel regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

– L'analisi normativa

Articolo per articolo, tutte le modifiche

– Il testo del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

Dilazione delle somme iscritte a ruolo. Cartelle a rate fino a 7 anni

Cartelle a rate fino a 7 anni con una semplice richiesta online. Con l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio "Rateizza adesso" per l'invio telematico delle richieste, oltre all'aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

Nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà: cosa cambia dal 1° gennaio 2025 | In Gazzetta il DM Mef per la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo

Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto

sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Revisione IRPEF E IRES, il Decreto Legislativo in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, l'atteso Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)».

Il decreto legislativo, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Link al testo del Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)». In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

Cdm. Approvato il decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) | Commercialisti: “grande soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni”

Il Consiglio dei Ministri di martedì 3 dicembre 2024 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla

riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Riforma Fiscale. TrasMESSO alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

TrasMESSO l'11 ottobre 2024, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024, recante «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (218)».

Nella trasmissione il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi – Presidenza del Consiglio dei Ministri -, ha evidenziato l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti l'introduzione delle nuove previsioni in tema di redditi d'impresa di cui al titolo II, Capo I che, a norma dell'articolo 13, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (artt. 9, 10

e 11, commi 1 e 2) e quanto alle norme sul riallineamento (11, comma 3 e 12) alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Nuove disposizioni complementari nazionali al codice doganale dell'unione. Dalle Dogane i primi chiarimenti

In vigore dal 4 ottobre 2024, le nuove “disposizioni complementari nazionali al codice doganale dell'Unione”, allegate al decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024. Si richiama, tuttavia, l'attenzione sull'articolo 7, comma 3 del medesimo decreto, con il quale si dispone che le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all'articolo 3 del D.Lgs si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

L'articolato è strutturato in soli 122 articoli, a fronte dei più di 350 del previgente testo unico, che disciplinano, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella Legge 9 agosto 2023, n. 111 – legge delega-, e in modo innovativo, le procedure e le violazioni doganali rimesse dal codice doganale dell'Unione alla disciplina nazionale.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Dogane ha diffuso la Circolare 20, datata 4 ottobre 2024, che fornisce le prime necessarie indicazioni per comprendere le molteplici novità introdotte.

In Gazzetta e in vigore il decreto delegato per la revisione della disciplina doganale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024, il Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Il provvedimento delegato reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e di revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2024

È uscito un nuovo numero di Finanza & Fisco

Il settimanale costruito per i professionisti della consulenza fiscale

In questo numero:

Speciale – Decreti legislativi delega fiscale: primi correttivi

Il D.Lgs. "Correttivo"

D.Lgs. 05/08/2024, N. 108

Cooperative compliance, adempimenti, concordato, “bonari” e sintetico. La guida al D.Lgs. n. 108/2024

Le disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024 nel regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate

– Gli approfondimenti

La classificazione reddituale dei compensi arretrati erogati dalle A.S.L. in favore dei Medici di medicina generale (M.M.G.) di Dario Festa

**Concordato preventivo
biennale per forfetari e
soggetti ISA. Diffuse le
istruzioni. La deadline per**

l'adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024

Pronte le indicazioni sul Concordato preventivo biennale (Cpb), l'istituto introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024, vengono tracciate le linee generali e spiegate le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Partendo dalla platea dei soggetti coinvolti, passando poi per benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza: il documento di prassi fissa il perimetro di applicazione del nuovo istituto del Cpb. Nell'ultimo capitolo vengono infine fornite le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di Cpb può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l'invio del modello Redditi per il periodo d'imposta 2023.

Sintesi del D.Lgs. "Correttivo" su cooperative

compliance, adempimenti e concordato

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto n. 182, il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».

Il decreto delegato contiene disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo dell'istituto volto a favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria e del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

Le novità in sintesi.

Le novità del D.Lgs. Riscossione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 ed entrato in vigore in data 8 agosto 2024 il Decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione»,

Le principali novità introdotte dal decreto delegato.